



# COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

(Provincia di Varese)

**ORDINANZA N. 178 DEL 14/09/2024**

**OGGETTO :** ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL TRANSITO VEICOLARE ORDINARIO NELLE VIE DON MILANI E F.LLI CERVI, PER ATTIVAZIONE DELLA ZONA SCOLASTICA NEI PRESSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE "PARINI", NEI GIORNI ED ORARI DI INGRESSO ED USCITA SCOLASTICI - A.S. 2024/2025 - FINO AL 06 GIUGNO 2025

Responsabile Area

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha richiesto di regolamentare la circolazione stradale in prossimità dei plessi scolastici, negli orari di ingresso ed uscita delle scuole, al fine di agevolare l'ingresso alle pertinenze scolastiche e garantire spazi adeguati per l'attesa degli alunni in ingresso e che consentano agli stessi alunni di distanziarsi nella fase dell'uscita, rimuovendo dalla carreggiata il traffico veicolare ordinario;

VISTA la Delibera della Giunta comunale n. 60 del 07/05/2021, avente funzione di atto di indirizzo, con la quale veniva indicato di proseguire nella sperimentazione avviata con la Delibera della Giunta comunale n. 36 del 01/04/2021, provvedendo alla istituzione della cosiddetta zona scolastica nei pressi della Scuola media "Maino" e delle scuole elementari "Dante" e "Parini", demandando ai responsabili di Settore i conseguenti adempimenti;

RILEVATO che l'attivazione della zona scolastica prevede, per quanto attiene la località ove si trova il plesso delle scuole "PARINI", la sospensione della circolazione veicolare nei tratti di strada adiacenti il plesso scolastico (via Don Milani e via F.lli Cervi);

RILEVATO che il provvedimento è attuato mediante posizionamento della prescritta segnaletica stradale da parte di personale volontario, che provvederà alla sua collocazione, sorveglianza per garantirne la costante efficienza e rimozione al termine del breve periodo nel quale si tengono le fasi dell'ingresso scolastico e dell'uscita;

RITENUTO di adottare un provvedimento che disponga la sospensione della circolazione veicolare ordinaria nei tratti di strada interessati, garantendo comunque l'usufruità degli stalli di sosta presenti negli stessi, affinché possano essere utilizzati per lo stazionamento dei veicoli dei genitori già all'interno quando viene attuato il provvedimento e che vi hanno acceduto per accompagnare i figli o per prelevarli in concomitanza con l'uscita scolastica, nella considerazione che tuttavia gli stessi potranno ripartire fintantochè non è ripristinata l'ordinaria circolazione veicolare, al fine di non interferire con le fasi di ingresso ed uscita scolastici;

CONSIDERATO che l'indicazione di garantire comunque l'usufruità per la sosta veicolare delle aree di sosta presenti nei tratti di strada interessati dall'applicazione del provvedimento, peraltro richiesta dall'Amministrazione comunale e riportata nelle linee di indirizzo della deliberazione di Giunta comunale adottata, ha la funzione di agevolare l'ingresso ed uscita

scolastici, sfruttando comunque le aree di sosta limitrofe agli istituti scolastici e non precludendone l'utilizzo;

RITENUTO pertanto di consentire l'usufruibilità della serie di stalli di sosta presenti nelle vie Don Milani e F.lli Cervi;

CONSIDERATO che l'intervento è diretto sostanzialmente a vietare che ai tratti di strada suddetti acceda l'ordinario flusso veicolare nelle giornate di svolgimento delle lezioni scolastiche, limitatamente alle fasce orarie nelle quali sono programmati l'ingresso ed uscita scolastici, al fine di consentire il momentaneo stazionamento dei genitori e degli studenti nei pressi dell'ingresso al plesso scolastico;

VISTO il comma 11 bis dell'art 7 del nuovo codice della Strada, inserito dalla Legge n. 120/2020, di conversione del Decreto Legge Semplificazioni;

RITENUTO di adottare pertanto un provvedimento che preveda l'applicazione del divieto di transito per i veicoli nei tratti di strada ove si trova l'ingresso al plesso scolastico di cui trattasi, tra le aree di intersezione poste alle estremità dello stesso, nelle giornate di svolgimento delle lezioni scolastiche "in presenza" ed in concomitanza degli orari di ingresso ed uscita stabiliti, cosicché il provvedimento possa essere attuato mediante posizionamento della segnaletica che dispone il divieto di cui trattasi nei punti che introducono ai tratti di strada interessati e prevedendo le specifiche esclusioni di cui al comma 11 bis dell'art. 7 del nuovo Codice della Strada, stante il quale il divieto di circolazione eventualmente stabilito nelle zone scolastiche non si applica agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti gli istituti scolastici ed ai titolari di contrassegno invalidi di cui all'art. 381 comma 2;

PRESO ATTO del fatto che le vie Don Milani (nel tratto compreso tra le vie Parini e Don Gnocchi) e F.lli Cervi (nel tratto compreso tra la via Don Gnocchi e Parini) presentano entrambe una carreggiata ove è ammessa la marcia dei veicoli unicamente in una direzione di traffico (verso via Don Gnocchi per quanto attiene la via Don Milani e verso la via Parini per quanto attiene la via F.lli Cervi), cosicché il provvedimento di divieto di circolazione veicolare ordinaria è applicato mediante collocazione del corrispondente segnale in accesso alla via Don Milani dalla via Parini ed in accesso alla via F.lli Cervi dalla via Don Gnocchi, per il tempo strettamente necessario a consentire l'agevole svolgimento delle fasi di ingresso ed uscita scolastici;

RITENUTO di stabilire comunque che la misura, prevista per le fasce orarie di ingresso ed uscita dal plesso scolastico, sia da considerarsi vigente solamente nel momento in cui viene attuata tramite posizionamento in loco della segnaletica richiesta, in considerazione del fatto che:

- ◆ in alcuni periodi nei quali l'afflusso scolastico al tratto di strada interessato è minore rispetto all'ordinario, in quanto solamente una parte degli alunni assiste alle lezioni "in presenza", la misura può non rendersi necessaria;
- ◆ in alcune giornate potrebbe mancare la disponibilità del personale volontario deputato alla collocazione, sorveglianza e rimozione del materiale segnaletico che attua il provvedimento;

VISTO il provvedimento n. 199/2023, valevole fino al 07 giugno 2024 (a.s. 2023/2024), con il quale è stato stabilito il divieto di transito veicolare ordinario nei tratti di strada anzidetti (via Don Milani e F.lli Cervi), negli orari di ingresso ed uscita scolastici, prevedendo altresì che i veicoli ammessi a transitare negli stessi debbano circolare a velocità particolarmente moderata (a passo d'uomo), per non determinare situazioni di pericolo per le persone presenti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha richiesto di rinnovare per l'a.s. 2024/2025 gli effetti del provvedimento anzidetto;

RILEVATI per il tramite del Dirigente Scolastico gli orari definitivi di ingresso ed uscita stabiliti nell'a.s. 2024/2025 per gli Istituti "Dante", "Rodari" e "Parini" (scuole primarie) ed "Orlandi" (scuola secondaria di I° grado), dell'Istituto comprensivo parziale "Dante Alighieri", corrispondenti a quelli dell'anno precedente;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs n.285/92 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo 18/08/00, N° 267;

VISTO l'art. 5 del vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n° 16 del 30/09/2022,

## O R D I N A

onde salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale:

- **E' SOSPESA** la circolazione veicolare ordinaria nelle seguenti strade:
  - **via Don Milani, nel tratto compreso tra le vie Parini e Don Gnocchi;**
  - **via F.lli Cervi, nel tratto compreso tra la vie Don Gnocchi e Parini;**
- e' consentito l'accesso al tratto di strada suddetto ed il transito nello stesso dei veicoli con a bordo persone ivi residenti, a condizione che il transito sia finalizzato unicamente ad accedere alla residenza in questione ovvero a fuoriuscirvi, dei mezzi di soccorso ed emergenza, degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti l'istituto scolastico e dei veicoli con a bordo i titolari di contrassegno invalidi di cui all'art. 381 comma 2;
- i conducenti dei veicoli ammessi possono circolare nel tratto di strada interessato a condizione che procedano a velocità particolarmente ridotta (a passo d'uomo), adottando tutte le necessarie cautele al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone presenti, con particolare riguardo delle persone che dovessero trovarsi momentaneamente sulla carreggiata;
- è consentito l'utilizzo degli stalli di sosta presenti nei tratti di strada suddetti, per lo stazionamento dei soli veicoli che si trovano già all'interno quando viene attuato il provvedimento mediante collocazione della segnaletica in corrispondenza degli accessi, nella considerazione che gli stessi veicoli non potranno ripartire fino al termine del breve periodo di applicazione e comunque i veicoli non potranno accedere alle strade ed aree interessate per occuparli dopo la collocazione della segnaletica attuativa del provvedimento.

La presente Ordinanza diviene efficace con l'apposizione in loco della relativa segnaletica stradale da parte del personale incaricato.

La presente Ordinanza è valida per i giorni ed orari appreso indicati:  
**da lunedì 16 settembre 2024 a venerdì 06 giugno 2025,**  
**nelle giornate settimanali dal lunedì al venerdì, delle ore 07,45 alle ore 08,10 (ingresso)**  
e  
**nelle giornate settimanali del martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 12,45 alle ore 13,10**  
**nelle giornate settimanali del lunedì e mercoledì, dalle ore 16,15 alle ore 16,40 e**  
**dalle ore 16,50 alle ore 17,10 (uscite)**

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Gli organi che svolgono servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo codice della strada sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971 n° 1034 e D.Lgs 02.07.2010 n° 104), oppure, in alternativa, entro centoventi giorni, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

Cassano Magnago, li 14/09/2024

Responsabile Area  
ESPOSITO RAFFAELE  
Atto sottoscritto digitalmente